



Sentenza n. 183 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Emanuela Navarretta
decisione del 5 luglio 2023, deposito del 28 settembre 2023
comunicato stampa del 28 settembre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 11 del 2023

parole chiave:

ADOZIONE – IDENTITÀ PERSONALE – MINORE

disposizione impugnata:

- art. 27, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

dispositivo:

inammissibilità – non fondatezza – non fondatezza nei sensi di cui in motivazione

La Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con componenti della famiglia di origine entro il quarto grado di parentela, per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Corte costituzionale dichiara **inammissibile la questione sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**: il rimettente, infatti, non ha indicato le ragioni che farebbero rientrare la disciplina censurata nell'ambito applicativo del diritto dell'Unione europea.

La valutazione nel merito delle questioni sollevate dal giudice *a quo* è preceduta da un'ampia **ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento**.

La Corte costituzionale prende le mosse dall'istituto dell'adozione piena, disciplinato dall'art. 27 della legge n. 184 del 1983. Esso comporta, per un verso, «l'acquisizione da parte

dell'adottato dello *status* di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, senza le limitazioni che in passato caratterizzavano lo *status* derivante dalla cosiddetta adozione speciale, la quale escludeva il sorgere di «rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali degli adottanti» (art. 314/26, primo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431). Per altro verso, l'istituto dell'adozione piena determina la cessazione dei «rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali» (art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983). Nella sua impostazione originaria, la *ratio* della normativa richiamata è quella di spezzare i legami familiari con chi ha determinato l'abbandono e assicurare al minore una nuova famiglia.

Nella ricostruzione in esame la Corte costituzionale sottolinea come, negli anni, l'evoluzione sociale, l'esperienza applicativa della disciplina, le sollecitazioni provenienti dalla Corte EDU, dalla giurisprudenza costituzionale e dal diritto vivente, abbiano indotto il legislatore «a rivedere l'assunto in base al quale l'adozione, in quanto auspicata rinascita del minore, debba immancabilmente implicare una radicale cancellazione del passato». Il Giudice delle leggi ripercorre, dunque, i principali interventi normativi e giurisprudenziali che hanno condotto alla **valorizzazione dell'identità personale del minore e alla conseguente affermazione della necessità di non separarlo, ove possibile, dal suo nucleo familiare d'origine.**

Dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di adozione piena, la Corte costituzionale dapprima decide, **nel senso della non fondatezza, la questione di legittimità costituzionale che il rimettente solleva in riferimento all'art. 3 Cost.**, sotto il profilo della «ingiustificata disparità di trattamento con gli altri modelli di genitorialità adottiva, previsti dall'art. 44 legge n. 184 del 1983, per i quali non è normativamente prevista la rescissione con i nuclei familiari d'origine». Il giudice *a quo* aveva evocato quale *tertium comparationis* l'istituto dell'adozione in casi particolari, il quale non recide, allo stato attuale, l'originario vincolo di filiazione, e con esso i rapporti di parentela con la famiglia biologica, pur se genera una filiazione adottiva idonea a far sorgere anche ulteriori legami parentali. Secondo la Corte costituzionale, **tale istituto, non comportando la rescissione dei rapporti giuridico-formali di parentela, non può essere assunto a termine di paragone.** La diversità tra le due fattispecie poste a confronto conduce dunque la Corte a dichiarare l'infondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

Le questioni relative agli ulteriori parametri costituzionali richiamati dalla Corte rimettente, ossia gli artt. 2, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo **vengono, invece, risolte in via interpretativa.**

La disposizione impugnata – afferma la Corte in motivazione – potrebbe lasciar «presumere che sia nell'interesse del minore, proprio in quanto abbandonato, interrompere anche le relazioni di fatto con i familiari biologici». A ben vedere, tuttavia, **«ove la suddetta presunzione dovesse essere interpretata in termini assoluti, si da sottendere un divieto per il giudice di ravvisare in concreto un interesse dell'adottando a mantenere positive relazioni socio-affettive, si avrebbe un punto di rottura con i principi costituzionali posti a difesa degli interessi del minore e in specie della sua identità».** Alla luce dei parametri evocati dal giudice rimettente, infatti, **la tutela dell'identità del minore oltre a fondarsi nel presente, tramite le nuove relazioni affettive che sorgono dal vincolo adottivo, si radica anche nel passato, attraverso l'imprescindibile esigenza di preservare una continuità rispetto a pregresse e positive relazioni di tipo socio-affettivo.** Oltretutto, la giurisprudenza costituzionale è

costante nell'affermare che **«la tutela dell'identità del minore (e con essa il suo interesse a preservare positive relazioni di natura affettiva) non è compatibile con modelli rigidamente astratti e con presunzioni assolute, del tutto insensibili alla complessità delle situazioni personali, che possono in concreto smentire la “generalizzazione posta a base della presunzione stessa”»** (sentenza n. 253 del 2019). La Corte ritiene, dunque, che **dall'interpretazione della disposizione impugnata non discenda «un divieto assoluto di preservare relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine del minore»**. Il citato art. 27, terzo comma si colloca, infatti, all'interno di una trama normativa che offre indici ermeneutici che, orientati dai principi costituzionali, consentono di individuare situazioni nelle quali emerge un preminente interesse del minore a vedere tutelate le relazioni affettive con componenti della famiglia d'origine. **Tali indici «depongono nel senso che sia una presunzione solamente relativa quella secondo cui la rottura anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici sia nell'interesse del minore stesso»**. Tra i vari indici menzionati dalla Corte, emblematico è il caso della relazione tra fratelli e sorelle in stato di abbandono, oggetto di un'espressa tutela normativa nell'interesse del minore. In particolare, al fine di preservare l'interesse del minore alla continuità delle relazioni affettive con la famiglia d'origine, il legislatore, tramite la legge n. 184 del 1983, ha inteso facilitare il più possibile l'affidamento congiunto e l'adozione congiunta di fratelli e sorelle. L'interesse del minore alla continuità della relazione con fratelli e sorelle – osserva la Corte – permane nel tessuto della legge e trova tutela proprio in un'interpretazione del censurato art. 27, terzo comma, conforme a Costituzione. I giudici costituzionali, nel ricondurre all'identità personale del minore **«l'esigenza di preservare una relazione socio-affettiva con chi, come un fratello o una sorella, non soltanto non è responsabile dello stato di abbandono, ma è stato spesso l'unico sostegno morale del minore nella condivisione del trauma costituito dalla mancanza di assistenza morale e materiale»**, affermano che **positive relazioni con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono del minore, quali sono emblematicamente (ma non di necessità soltanto) i fratelli e le sorelle, possono orientare l'interprete verso l'individuazione di un interesse preminente dello stesso a vedere conservate relazioni affettive, la cui rottura potrebbe cagionare traumi ulteriori al minore**.

Nella parte conclusiva della motivazione, la Corte costituzionale pone l'accento sul momento dell'accertamento, da parte del giudice, **nel corso del procedimento di adozione**, della sussistenza di un preminente interesse del minore, idoneo a superare la presunzione sottesa alla disposizione censurata. Ai fini di tale accertamento, riveste un ruolo fondamentale lo **strumento dell'ascolto del minore**.

In definitiva, **l'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 implica, sul piano delle relazioni giuridico-formali, la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica; con specifico riferimento, invece, all'interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la stessa disposizione, interpretata in senso conforme a Costituzione, determina la presunzione, meramente relativa, che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi l'interesse del minore**. Tale presunzione non esclude, pertanto, che il giudice possa «accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio».

Camilla Storace